

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2118)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1975 (V. Stampato n. 27)*

**d'iniziativa dei deputati MIOTTI CARLI Amalia, MAGGIONI, CANESTRARI,  
CATTANEO PETRINI Giannina, CASTELLUCCI, FIORET e MAROCCO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 maggio 1975*

**Obbligo dell'uso del casco  
durante la circolazione in motociclo o in motocarozzetta**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Dopo il terzo comma dell'articolo 122 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente comma:

« Sui motocicli, compresi quelli con carrozzetta laterale, i conducenti e i passeggeri debbono usare, durante la circolazione fuori dei centri abitati, un casco protettivo omologato secondo le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti ».

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 150º giorno da quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro dei trasporti emana, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il decreto di cui all'articolo 1.